

Per applicazione del DECRETO LEGISLATIVO del 2/8/2002 n° 220 STATUTO SOCIALE C.A.S.E. s.c.r.l.  
ONLUS APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 OTTOBRE 2003

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

Costituzione, sede, durata e scopo

ART. 1. E' costituita una società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata denominata  
**"C.A.S.E. COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA SERVIZI EDUCATIVI "O.N.L.U.S." società  
cooperativa a responsabilità limitata**

La società ha sede nel Comune di Voghera in Via Giorgio Bidone n.21.

ART. 2. La società ha la durata di anni 99 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3. La società propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di:

a) gestire prevalentemente servizi socio - sanitari ed educativi finalizzati all'interesse generale della comunità e alla promozione umana nonché favorire l'integrazione sociale dei cittadini.

b) prestare a terzi, tramite i propri soci, servizi nella gestione di attività culturali, ricreative, sportive, educative in genere.

c) gestire il conferimento del lavoro dei soci in attività intraprese dalla società cooperativa come, a titolo esemplificativo: progettazione di servizi educativi, formativi, riabilitativi, d'indagine ed analisi sociologici, gestione di servizi di: animazione/educazione in strutture socio - sanitarie, animazione/educazione in strutture sportive, animazione/educazione in strutture culturali, animazione/educazione in strutture ricreative, sportelli informativi e d'ascolto rivolti a categorie e fasce sociali (quali ad esempio: agli insegnanti, alla famiglia, ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai disoccupati, ai poveri ed agli esclusi in genere), corsi di formazione professionale e/o educativi e/o riabilitativi, sale di lettura, teatri, bar, ristoranti, centri residenziali di tipo alberghiero, palestre, centri di socializzazione e musicali, cartolibrerie, piscine, centri estivi, agenzie d'informazione turistica, centri di produzione, elaborazione e realizzazione di materiale tecnico - scientifico, umanistico - letterario, promozionale - pubblicitario.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal presente statuto. La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativistico.

### TITOLO II

#### Soci

ART. 4. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci della Società:

le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti: -) diploma di scuola media superiore o di laurea; -) specifiche competenze in arti o mestieri;

le persone giuridiche (Enti, Organismi, Società) che possano concorrere al raggiungimento dello scopo sociale; soci volontari iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Al socio volontario non si applica il contratto collettivo di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. La Cooperativa pagherà i premi per le prestazioni relative ai soci lavoratori in base al provvedimento che ogni anno il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale determinerà. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci; possono altresì essere ammessi come soci sovventori altri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato all'attuazione di programmi e allo sviluppo sociale.

Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione. Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione del diritto di voto di cui all'articolo 21 del presente Statuto. Le qualifiche di Socio ordinario e Socio sovventore sono incompatibili.

ART. 5. Chiunque voglia diventare socio della Cooperativa deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione specificando: 1) Nome, Cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

2) Il numero delle quote che intende sottoscrivere;

3) Il titolo di studio in possesso (fotocopia autenticata) o una dichiarazione su carta legale della specifica competenza in arte o mestiere;

4) Il curriculum vitae su carta legale;

5) L'estratto dal casellario giudiziario;

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) Copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;

2) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) Indicazione della persona designata a rappresentarla.

In entrambi i casi il Consiglio d'Amministrazione, entro 3 mesi dalla ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa.

ART. 6. Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione il cui ammontare viene determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il socio, inoltre, si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali; alla osservanza delle leggi e del presente statuto, delle deliberazioni prese dagli organi competenti nonché a un comportamento irreprensibile in seno alla società.

ART. 7. Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

- a) quando il recesso è ammesso dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 8. Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

- a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della Società, danneggiandola materialmente o moralmente;
- e) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- f) quando nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- g) quando venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- h) quando abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società cooperativa.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni per presentare eventuali contro deduzioni.

ART. 9. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 10. I soci esclusi che intendono impugnare i provvedimenti di cui all'art. 8, dovranno proporre istanza scritta al Presidente del Collegio dei Proviviri a mezzo raccomandata e, pena la decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti presi dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 11. I soci receduti, deceduti o esclusi, hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate; il diritto agli eredi così come agli altri soci al rimborso, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

### TITOLO III Patrimonio sociale e bilancio

ART. 12. Il patrimonio sociale risulta costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo ciascuna di € 30,99 e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da un eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra riserva o fondo che sarà costituito.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

ART. 13. Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato interamente all'atto della sottoscrizione.

ART. 14. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I residui attivi risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) una quota non inferiore al 20% al fondo riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui

la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.;

c) un'eventuale quota da distribuire ai soci, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti all'art. 12.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili. Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto dello loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento. Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

#### TITOLO IV Organi sociali

ART. 15. Gli organi sociali sono i seguenti:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio d'Amministrazione;
- c) Collegio dei Probiviri;

ART. 16. L'assemblea è convocata su iniziativa degli amministratori ovvero quando costoro ne ricevano espressa richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci. L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza ovvero mediante lettera da spedirsi a tutti i soci almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza. Il Consiglio d'Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quelle obbligatorie, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

ART. 17. L'assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- nomina gli amministratori, i sindaci e il loro presidente;  
approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;  
delibera sulla responsabilità degli Amministratori;  
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 18. L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche statutarie della società;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 19. L'assemblea, sia straordinaria che ordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione; l'assemblea nomina altresì un segretario e, quando occorre, due scrutatori. L'avviso dell'adunanza sia per l'ordinaria come per la straordinaria dovrà contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il giorno e l'ora;
- c) il luogo dell'adunanza;
- d) eventuale seconda convocazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria sarà redatto da un segretario nominato e sottoscritto dallo stesso con il presidente dell'assemblea. Il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà essere redatto dal notaio.

ART. 20. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

ART. 21. Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, per un massimo di 5 voti. Il totale dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i

soci. I soci che non possono intervenire all'assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Le votazioni avverranno, salvo richiesta anche da parte di un solo socio presente in assemblea, per alzata di mano, altrimenti a scrutinio segreto. Le schede di votazione verranno conservate agli atti. Nella votazione per la nomina degli amministratori ogni socio potrà designare da un minimo di uno a un massimo di tre nominativi; il numero di preferenze che ogni socio può esprimere è deliberato dall'assemblea che nomina gli Amministratori.

ART. 22. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione elegge, scegliendolo fra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente. Gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Consiglieri hanno il diritto ad un rimborso forfettario delle spese sostenute ma non a compenso, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre per un totale di quattro riunioni annue, nonché tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere. Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio d'Amministrazione:

curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea;

redigere bilanci consuntivi e preventivi;

approvare i regolamenti previsti dallo Statuto;

verificare l'applicazione dell'orario lavorativo e la qualità del lavoro svolto;

applicare i contratti di lavoro ai soci lavoratori ovvero ad eventuali dipendenti fissandone per entrambi le mansioni e retribuzioni;

deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci;

stipulare rapporti di consulenza con persone o società con apporti occasionali d'opera;

stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere, inerenti alle attività sociali, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobili e immobili, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni o qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione delle legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 23. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di 5 giorni liberi prima dell'adunanza, in modo che i Consiglieri ne siano informati il giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. L'avviso dell'adunanza dovrà contenere:

a) l'ordine del giorno

b) il giorno e l'ora

c) il luogo dell'adunanza.

ART. 24. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie. Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione il Presidente può delegare in tutto o in parte al Vice Presidente e ovvero ad un membro del Consiglio i poteri suddetti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente ovvero all'amministratore delegato. Il Presidente inoltre potrà compiere tutte le operazioni che saranno state delegate dal Consiglio a norma dell'articolo 22.

ART. 25. Abrogato per applicazione del DECRETO LEGISLATIVO del 2/8/2002 n° 220 .

ART. 26. . Abrogato per applicazione del DECRETO LEGISLATIVO del 2/8/2002 n° 220

ART. 27 rinominato in art. 25. Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra persone estranee alla cooperativa. I Proviviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 28. rinominato in art. 26 I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Proviviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre cause, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. I Proviviri che saranno coordinati da un Presidente proposto dall'Assemblea dei soci, saranno competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero fra singoli soci e la società cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relative ai rapporti sociali.

## Scioglimento e liquidazione

ART. 29. rinominato in art. 27 L'assemblea straordinaria che dichiarerà lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 30. rinominato in art. 28 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso, del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione del Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

## TITOLO VI Disposizioni generali

ART. 31 rinominato in art 29. Le clausole mutualistiche di cui gli articoli 12,14, e 28 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART 32. rinominato in art 30 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

ART. 33. rinominato in art 31 Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, il Consiglio d'Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea.